

**REGOLAMENTO ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'I.R.PE.F.**

*Ai sensi art. 1 comma 142 legge 296/2006 e
D. Lgs 360/1998 e s.m.i.*

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 30 /03/ 2007

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 19/02/2008

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 35 del 10/05/2012

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 51 del 04/07/2013

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 45 del 27/05/2015

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 58 del 29/09/2015

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F.

Ai sensi art. 1 comma 142 legge 296/2006 e D. Lgs 360/1998 e s.m.i.

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 D. Lgs. 446/1997
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.), istituita (*a norma dell'art. 48, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della L. 16 giugno 1998, n. 191*) dall'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e come integralmente modificato dall'art. 142 della Legge 296 del 27.12.2006, e dall'art. 1, comma 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138. convertito dalla Legge 14 settembre 2011, l. 148 e s.m.i.
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2.

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Novate Milanese, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3.

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.Pe.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Novate Milanese, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4.

Criteria di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune per l'anno di riferimento, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5.

Aliquote di riferimento

1. Per l'anno 2015 è fissata un'aliquota UNICA nella misura dello 0,8 %.
2. Le predette aliquote diventeranno efficaci dal momento della loro pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Per gli anni successivi tali aliquote potranno essere variate nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

In assenza di nuova deliberazione, le aliquote determinate per l'anno in corso si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Art. 6.

Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti con un reddito complessivo annuo imponibile fino a € 12.000,00, determinato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di cui al precedente comma 1 l'addizionale si applica al reddito complessivo.

Art. 7.

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale I.R.Pe.F. in acconto ed a saldo è effettuato direttamente al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale medesima.

2. Il versamento è effettuato utilizzando il modello F24 predisposto, evidenziando il codice tributo individuato dall'Agenzia delle Entrate da associare al codice catastale del Comune di Novate Milanese.
3. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così come stabilito dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
4. Il versamento non è dovuto qualora l'importo da versare annualmente risulti pari o inferiore ad € 5,00 (euro cinque), arrotondando l'importo dovuto all'euro (l'arrotondamento è dovuto per difetto se la frazione è inferiore a 0,49 centesimi, e per eccesso se superiore).

Art. 8.

Modalità di rimborso

1. Il rimborso di entrate versate e non dovute è disposto su istanza del contribuente direttamente all'Agenzia delle Entrate competente per Territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 9.

Efficacia

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27.12.2006, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva.
Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.
2. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.